

Bruxelles, 5.7.2018
COM(2018) 518 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese in relazione al procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in relazione al procedimento DS492 Unione europea - Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame

A. Lettera dell'Unione europea

Gentile signora / Egregio signore,

mi prego di scriverLe in merito al sopra menzionato procedimento dell'OMC e ai risultati dei nostri negoziati per giungere a una soluzione concordata.

L'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari¹:

un contingente tariffario di 6 060 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3929 (con un'assegnazione specifica per paese di 6 000 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un'aliquota del dazio contingente del 10,9 %;

un contingente tariffario di 660 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3985 (con un'assegnazione specifica per paese di 600 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un'aliquota del dazio contingente del 10,9 %;

un contingente tariffario *erga omnes* di 5 000 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3219, con un'aliquota del dazio contingente dell'8 %.

L'Unione europea e la Cina si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. L'accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica. L'Unione europea apre i contingenti tariffari di cui sopra a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Dopo l'apertura dei contingenti tariffari, l'Unione europea e la Cina notificano il presente accordo all'organo di conciliazione come soluzione concordata a norma dell'articolo 3.6 del DSU in relazione al procedimento DS492 Unione europea – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. Su tale base, la Cina conferma che per quanto riguarda il procedimento DS492 non chiederà né l'avvio di procedure ai sensi dell'articolo 21.5 del DSU né la sospensione delle concessioni o di altri obblighi a norma dell'articolo 22.6 del DSU, fintanto che l'Unione europea rispetterà tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente accordo.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

In caso affermativo, mi prego di proporre che la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese.

¹ *L'assegnazione alla Cina per i primi due contingenti tariffari ha l'assenso della Thailandia.*

Voglia accettare, gentile signora / egregio signore, l'espressione della mia profonda stima.

Cc. Thailandia

Per l'Unione europea

B. Lettera della Cina

Gentile signora / Egregio signore,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

“Mi prego di scriverLe in merito al sopra menzionato procedimento dell’OMC e ai risultati dei nostri negoziati per giungere a una soluzione concordata.

L’Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari²:

un contingente tariffario di 6 060 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3929 (con un’assegnazione specifica per paese di 6 000 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un’aliquota del dazio contingente del 10,9 %;

un contingente tariffario di 660 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3985 (con un’assegnazione specifica per paese di 600 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un’aliquota del dazio contingente del 10,9 %;

un contingente tariffario *erga omnes* di 5 000 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3219, con un’aliquota del dazio contingente dell’8 %.

L’Unione europea e la Cina si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. L’accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima notifica. L’Unione europea apre i contingenti tariffari di cui sopra a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Dopo l’apertura dei contingenti tariffari, l’Unione europea e la Cina notificano il presente accordo all’organo di conciliazione come soluzione concordata a norma dell’articolo 3.6 del DSU in relazione al procedimento DS492 Unione europea – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. Su tale base, la Cina conferma che per quanto riguarda il procedimento DS492 non chiederà né l’avvio di procedure ai sensi dell’articolo 21.5 del DSU né la sospensione delle concessioni o di altri obblighi a norma dell’articolo 22.6 del DSU, fintanto che l’Unione europea rispetterà tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente accordo.”

Mi prego di comunicarLe l’accordo del mio governo su quanto precede.

Per la Repubblica popolare cinese

² *L’assegnazione alla Cina per i primi due contingenti tariffari ha l’assenso della Thailandia.*